Civile Ord. Sez. 6 Num. 3446 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI MARZIO MAURO
Data pubblicazione: 13/02/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 22583-2016 proposto da:

RANDO AGATINA, AMORELLI EDVIGE, ADORNO FABRIZIO, ADORNO ROMINA MARIA, ADORNO VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.G.BELLI 39, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LEMBO, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO BUTTA', VINCENZO RUSSO;

- ricorrenti -

contro

CREDITO VALTELLINESE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO MARIA FRANCESCO MERLINO;

11940/17

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1045/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. — Con sentenza numero 1054 del 27 giugno 2016 la Corte d'appello di Catania ha respinto l'appello proposto da Rando Agatina, Amorelli Edvige, Adorno Vincenzo, Adorno Fabrizio e Adorno Romina Maria, gli ultimi quattro eredi di Adorno Luigi, deceduto in corso di causa, nei confronti di Finanziaria San Giacomo S.p.A., contro la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l'opposizione al decreto con cui era stato ingiunto alla Rando e ad Adorno Luigi, quali fideiussori di Legnopan S.r.l., il pagamento del complessivo importo di L. 51.635.416, con accessori e spese.

2. — Per la cassazione della sentenza Rando Agatina, Amorelli Edvige, Adorno Vincenzo, Adorno Fabrizio e Adorno Romina Maria hanno proposto ricorso per tre mezzi illustrati da memoria.

Credito Valtellinese S.p.A., cessionaria del credito in discorso, ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE

3.. — Il primo motivo denuncia violazione di norme di diritto (articoli 1230, 1275, 1372, 1375 c.c.); nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali (articoli 112, 113, 115 c.p.c.) in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

relazione all'articolo 360 numeri 3 e 4 c.p.c.; omesso rilievo di novazione di obbligazione, con conseguenti effetti estintivi di garanzia fideiussoria dell'obbligazione estinta, anche con riguardo alla non applicata disciplina contrattuale tra le parti, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato l'intervenuta novazione dell'originario rapporto obbligatorio tra la banca ed il debitore principale.

Il secondo motivo denuncia violazione di norme di diritto (articoli 1234, 1283, 1284, 1421 c.c.); nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali (articoli 112 e 113 c.p.c.) in relazione all'articolo 360 numeri 3 e 4 c.p.c.; omesso esame di questioni attinenti il tasso di interesse e l'anatocismo, rilevabili anche d'ufficio, censurando la sentenza impugnata per non aver disposto la richiesta consulenza tecnica contabile pur in presenza di nullità rilevabili d'ufficio con riguardo alla misura illecita degli interessi praticati dalla banca ed all'anatocismo.

Il terzo motivo denuncia violazione di norme di diritto (articolo 1955 c.c.); nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali (articolo 112 c.p.c.); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360 numeri 3, 4 e 5 c.p.c.; rigetto di domanda e/o eccezione relativa ad estinzione di fideiussione su argomento del tutto estraneo al tema sollevato, censurando la sentenza impugnata per essersi limitata ad affermare che l'assunto degli opponenti a decreto ingiuntivo, secondo cui la tempistica adottata dalla banca li aveva privati della possibilità di rivalersi nei confronti del debitore principale, fosse infondato.

RITENUTO CHE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. — Il Collegio ha disposto l'adozione della modalità di motivazione semplificata.

5. — Il ricorso è improcedibile.

In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente *ex* art. 3-*bis*, comma 5, della l. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Cass. n. 17450/2017; Cass. n. 24292/2017).

Nel caso in esame:

-) la notificazione della sentenza impugnata è stata eseguita con modalità telematiche ai sensi della legge numero 53 del 1994 all'indirizzo vincenzorusso.it@pec.ordineavvocaticatania.it, ma la copia cartacea del messaggio di porta elettronica pervenuto al destinatario manca dell'attestazione di conformità del difensore del ricorrente;

-) il ricorso per cassazione, notificato anch'esso con modalità telematica *ex lege* n. 53/1994 (corredato dalla relata di notificazione in questo caso dotata dell'attestazione di conformità della copia fotoriprodotta all'originale in formato digitale) in data 26 settembre 2016 non regge alla prova cd. di resistenza, risultando che la sentenza sia stata pronunciata il 13 giugno 2016, ma non emergendo affatto dalla copia di essa che la pubblicazione, come affermato alla pagina 1 del ricorso, abbia avuto luogo il 27 giugno successivo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Occorre aggiungere che le ricorrenti hanno sostenuto, in memoria illustrativa, che la sentenza, parrebbe di comprendere con la relata di notificazione, sarebbe stata prodotta da Credito Valtellinese S.p.a., richiamando l'autorità di Cass., Sez. Un., n. 27199/2017: ma così non è, dal momento che, nel fascicolo di parte del giudizio di legittimità, è depositata la mera stampa della sentenza della Corte d'appello estratta dal Pct, mancante della relata di notificazione.

6. — Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara improcedibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.100,00, di cui € 100,00 per esborsi; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma il 5 dicembre 2017.

Il presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale